

# PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

 <p><b>Esperia Health Care Operations Scarl</b> Piazza Cittadella 13, Verona (VR)</p>	 <p><b>Casa di Cura Villa Esperia SpA</b> Unità Operative di Salice Terme, Vigevano e Milano Piazza Cittadella 13, Verona (VR)</p>	 <p><b>ISTITUTO PIZZORNI</b> <b>Istituto Pizzorni Srl</b> Via Pizzorni 45, Langasco (GE)</p>
 <p><b>Oggero Srl</b> Unità Operative di Bordighera e Ventimiglia Via Romana 40, Bordighera (IM)</p>	 <p><b>Villa Esperia Srl</b> Mercato di Corso Sardegna 161/D - Genova</p>	 <p><b>Studio Radiologico Diagnostica per Immagini Srl</b> Via Avegno 1, Varese (VA)</p>
 <p><b>Centro Polispecialistico Omodeo Zorini Srl</b> Piazza delle Erbe 5/c, Tortona (AL)</p>	 <p><b>Studio di Radiologia Omodeo Zorini Srl</b> Piazza delle Erbe 3, Tortona (AL)</p>	

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Natura della modifica</i>
00	15/12/2023	Prima adozione



## **Indice**

Definizioni .....	<b>3</b>
1. Premessa .....	<b>4</b>
2. Sistema di segnalazione delle violazioni .....	<b>5</b>
2.1 Il Gestore delle Segnalazioni .....	5
2.2 Ambito di applicazione soggettivo: i soggetti tutelati.....	5
2.3 Ambito di applicazione oggettivo: le fattispecie oggetto di Segnalazione.....	5
2.4 Caratteristiche della segnalazione.....	7
2.5 I canali interni di Segnalazione.....	7
2.6 I canali esterni di Segnalazione.....	9
2.7 Gestione delle Segnalazioni interne.....	9
3. Sistema sanzionatorio e disciplinare.....	<b>12</b>
4. Flussi informativi .....	<b>13</b>
5. Tutele del Segnalante e del Segnalato.....	<b>14</b>
5.1 Tutele del Segnalante .....	14
5.2 Tutele del Segnalato .....	15
6. Protezione dei dati .....	<b>16</b>
7. I principali riferimenti normativi e regolamentari.....	<b>17</b>
8. Informazione e Formazione .....	<b>18</b>



---

## DEFINIZIONI

---

Ai fini della presente Procedura si intendono:

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Codice Etico:** il Codice Etico adottato da *Esperia Health Care Operations S.c.a.r.l.* e dalle società consorziate aderenti.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **Destinatari:** trattasi di tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nel processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni, come delineato nella presente Procedura (es. Segnalante, Facilitatore, Segnalato, etc.).
- **D.Lgs. 231/2001:** trattasi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".
- **D.Lgs. 24/2023:** trattasi del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (c.d. *whistleblowing*).
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione.
- **Gestore della Segnalazione:** è il soggetto che ha il compito di ricevere la Segnalazione e gestirla in conformità alle normative in vigore.
- **Informativa privacy:** indica il documento redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR per descrivere le modalità e finalità del trattamento di dati personali correlato alla gestione delle Segnalazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare al Segnalante un danno ingiusto.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione di violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Segnalato:** il soggetto menzionato nella Segnalazione come colui al quale la violazione è attribuita o comunque implicata nella stessa.
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.



---

## 1. PREMESSA

---

*Esperia Health Care Operations S.c.a.r.l.* (di seguito, anche, solo “EHCO” o “Conorzio”) e le società ad essa consorziate svolgono le proprie attività con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità, nonché nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, *standard* e linee guida, sia nazionali sia internazionali.

In tal contesto, il Conorzio promuove, inoltre, l'adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque realizzate in violazione dei principi di cui si fa portavoce.

La presente Procedura, nell'ambito delle disposizioni normative applicabili nell'ordinamento italiano, è finalizzata a dare attuazione al D.Lgs. 24/2023.

In considerazione di ciò, la medesima ha l'obiettivo di definire un sistema che mira a ricevere e gestire le Segnalazioni *Whistleblowing* conformemente al dettato normativo di riferimento.

La Procedura è stata redatta in conformità, oltre che al dettato normativo, alle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché alla Guida Operativa rilasciata in materia da Confindustria il 27 ottobre 2023.

Ogni trattamento di dati personali viene poi effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

La presente Procedura ha l'obiettivo di descrivere:

- i principi di comportamento generali che sovrintendono al Sistema;
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*;
- l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;
- i canali di ricezione delle Segnalazioni di cui al D.Lgs. 24/2023;
- le misure poste a tutela dei Destinatari della presente Procedura;
- le modalità di gestione delle Segnalazioni.



---

## 2. SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

---

### 2.1 Il Gestore delle Segnalazioni

---

La ricezione e gestione delle Segnalazioni è affidata ad un professionista esterno ad EHCO ed alle società consorziate, autonomo, indipendente e dotato di specifica competenza nella gestione dei canali e delle Segnalazioni, coerentemente con le previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023, alle Linee Guida emanate da ANAC e alla “Guida operativa per gli Enti Privati” pubblicata da Confindustria.

Tale soggetto è stato individuato nell’Avv. Giuseppe M. Cannella. Il Gestore della segnalazione è stato formalmente incaricato ai sensi degli artt. 29 Reg. UE 679/2016 e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 quale soggetto incaricato al trattamento dei dati.

L’atto di incarico prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione, di cui ciascuna Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) Reg. (UE) 679/2016.

### 2.2 Ambito di applicazione soggettivo: i soggetti tutelati

---

I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e ricadono nell’ambito della tutela previsto dal D. Lgs. 24/2023 sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
- tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro o di collaborazione con la Società, compresi: i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli intermediari, i fornitori e i *partner* commerciali;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso la Società.

Per i soggetti, come sopra elencati, la tutela si applica altresì se la Segnalazione avviene durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Ulteriori soggetti a cui le misure di protezione del Segnalante possono essere estese sono:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

### 2.3 Ambito di applicazione oggettivo: le fattispecie oggetto di Segnalazione

---

La presente Procedura si applica alle *Segnalazioni Whistleblowing* pervenute tramite i canali di cui al par. 2.5 della medesima.

Infatti, in base all’oggetto delle stesse, le Segnalazioni possono essere ricondotte a due categorie: “Segnalazioni *Whistleblowing*” e “Segnalazioni Ordinarie”.



## Segnalazioni *Whistleblowing*

Per tutte le Società di cui alla presente Procedura, le Segnalazioni *Whistleblowing* sono quelle aventi ad oggetto:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2. violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ciascuna Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per le sole società con più di 50 dipendenti nell'anno precedente, le Segnalazioni *Whistleblowing* sono anche quelle aventi ad oggetto:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva UE n. 1937/2019, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente;
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori.

Tali Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società.

Le Segnalazioni *Whistleblowing* possono, altresì, riguardare violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Società, nonché condotte volte ad occultare tali violazioni (commesse o non ancora commesse).

La Segnalazione *Whistleblowing* non può invece riguardare situazioni di carattere personale del Segnalante aventi ad oggetto rimostranze o rivendicazioni/istanze che riguardano i rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

## Segnalazioni Ordinarie

Le Segnalazioni Ordinarie sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni *Whistleblowing* per ambito oggettivo o soggettivo, ovvero le Segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 2.2. della presente Procedura.

Anche le Segnalazioni Ordinarie verranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia dalla Società interessata e della presente Procedura.

Indipendentemente dalla natura *whistleblowing* o ordinaria, le Segnalazioni non possono riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).



## Segnalazioni Anonime

Le Segnalazioni possono, da ultimo, configurarsi come “anonime”, ossia non contenere elementi da cui è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso dei canali istituiti, EHCO e le società consorziate accettano Segnalazioni Anonime – purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio – e le gestiscono come Segnalazioni Ordinarie.

Non troveranno, dunque, applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni *Whistleblowing*, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato, dovesse subire una ritorsione e la Segnalazione rientra nel perimetro oggettivo e soggettivo delineato dalla Presente Procedura.

## 2.4 Caratteristiche della segnalazione

Per una più efficace presa in carico della Segnalazione da parte del Gestore, è opportuno che la stessa sia circostanziata e contenga – ove possibile - i seguenti elementi:

- l'identità del Segnalante;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- l'identificazione del rapporto tra il Segnalante e la Società;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui sono attribuiti i fatti segnalati;
- l'indicazione che si tratta di una Segnalazione *Whistleblowing* per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

È, inoltre, opportuno che il Segnalante alleggi qualsiasi informazione utile e/o documento rilevante per l'analisi della Segnalazione.

## 2.5 I canali interni di Segnalazione

Al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato al precedente par. 1 ed in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, EHCO e le società consorziate hanno istituito due canali di segnalazione interni.

I canali, alternativi, attivati sono:

**Canale in forma scritta:** [www.ehco.eticainsieme.it](http://www.ehco.eticainsieme.it)

Per le Segnalazioni *Whistleblowing* in forma scritta è stata attivata una Piattaforma dedicata, accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo:

[www.ehco.eticainsieme.it](http://www.ehco.eticainsieme.it)

Lo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il Segnalante.

Nello specifico, per l'invio della Segnalazione, il Segnalante deve compilare – tramite apposito menù – il questionario disponibile in Piattaforma, caratterizzato da domande aperte e chiuse volte ad individuare le informazioni di cui al par. 2.4, che permetteranno al Gestore di approfondire l'oggetto della Segnalazione.

La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'*upload* della documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria Segnalazione.



Ricevuta la Segnalazione, la Piattaforma genera automaticamente una ricevuta di conferma della ricezione della Segnalazione e fornisce un codice alfanumerico di 16 cifre, attraverso il quale il Segnalante potrà accedere alla Piattaforma per i) monitorare il processo di gestione della Segnalazione, ii) verificare eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni; iii) fornire ulteriori dettagli o notizie di cui è venuto a conoscenza; iv) avere un contatto diretto con il Gestore.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura, ma la sua disponibilità è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria Segnalazione. In mancanza, tale operazione non sarà possibile e, per motivi di riservatezza, il codice correlato a ciascuna Segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si è avuta conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è comunque possibile aprire una nuova Segnalazione.

**Canale in forma orale:** cell. 331 2277 487.

Per le Segnalazioni in forma orale, invece, è stata attivata un'apposita utenza telefonica tramite cui è possibile fissare un appuntamento con il Gestore.

Le richieste di appuntamento saranno ricevute nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì.

Durante la telefonata, il Segnalante dovrà indicare:

1. i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nominativo né di comunicare un contatto riconducibile al suo ruolo in Società (es. indirizzo e-mail con dominio aziendale);
2. la volontà di incontrare il Gestore di persona o di contattarlo tramite contatto telefonico o videochiamata.

Durante la telefonata, il personale dedicato avrà cura di fissare un appuntamento con il Gestore della segnalazione entro sette giorni dal primo contatto.

Il Gestore provvede ad inserire il contenuto della Segnalazione all'interno della Piattaforma ed a comunicare al Segnalante il codice alfanumerico per effettuare l'accesso all'Area Riservata della Piattaforma.

Nel caso di incontro in presenza, invece, la Segnalazione, previo consenso della persona segnalante, potrà essere raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal Segnalante e/o registrata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

### **Segnalazioni ricevute da soggetti non competenti**

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione *Whistleblowing* sia inviata tramite canali diversi da quelli sopra descritti, sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore e, nella stessa, sia specificato di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa, è onere del ricevente:

- i) trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- ii) contattare il Gestore al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- iii) trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo, e comunque entro 7 (sette) giorni;
- iv) successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi;
- v) in caso di Segnalazione di ritorsioni, contattare ANAC – tramite i canali e con le modalità previste da tale ente sul proprio sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta.



## 2.6 I canali esterni di Segnalazione

### ANAC

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna *esclusivamente* per le condotte che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea indicati dalle disposizioni nazionali come precisato al par.2.3 della presente Procedura, purché – al momento della segnalazione – ricorra una delle seguenti condizioni:

1. non sia stato attivato il canale segnalazione interna o, se attivato, il canale posto a disposizione del Segnalante non sia conforme a quanto richiesto dalla normativa;
2. è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è attivato presso l'ANAC, la quale pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione.

### Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

La protezione per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 ricorre qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 2.7 Gestione delle Segnalazioni interne

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore invia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, utilizzando il canale di ricezione della stessa.

Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica), s'intende per ricezione della segnalazione il momento della sottoscrizione del verbale e/o il momento dell'ultimazione della registrazione. Nel caso in cui per la protocollazione della Segnalazione orale vengano utilizzati, previo consenso del Segnalante, sia la registrazione sia la verbalizzazione, il momento da intendersi valido per la ricezione della segnalazione è quello della sottoscrizione del verbale.

Il Gestore - avendo cura di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza - procede poi a classificare la Segnalazione come "*Whistleblowing*" o "Ordinaria".



Con riferimento alle Segnalazioni *Whistleblowing*, il Gestore verifica che ci siano elementi sufficienti per valutarne la fondatezza. Qualora la Segnalazione risulti non sufficientemente dettagliata, il Gestore della Segnalazione formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante.

Nel rispetto dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023, entro il termine di 90 giorni dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro – anche interlocutorio – al Segnalante, fermi restando gli obblighi in materia di riservatezza.

Ai fini istruttori, il Gestore potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il Segnalante e con ogni altro soggetto che ritenga possa fornire un contributo per l'accertamento dei fatti, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- acquisire documenti, anche presso terzi, ed effettuare accessi presso i locali della Società;
- conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante e del Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Gli organi sociali e/o le funzioni aziendali coinvolte nel “piano di investigazione” devono garantire piena collaborazione al Gestore della Segnalazione per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla presente Procedura.

Nelle ipotesi in cui, per ragioni istruttorie, si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato e le altre persone menzionate nella Segnalazione).

Una volta terminata l'istruttoria, il Gestore comunica gli esiti della stessa al Segnalante tramite il medesimo canale di ricezione.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redige una relazione che riporta:

- le attività svolte;
- i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti e/o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione di necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali eventualmente interessati dalla Segnalazione.

In particolare, la Relazione può attestare l'archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi o per irrilevanza dei fatti segnalati, può suggerire di modificare il Modello 231 e/o il Codice Etico o altre procedure interne, di avviare procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità, nonché nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

Il Gestore della Segnalazione monitora l'effettiva adozione delle misure correttive proposte in relazione alle Segnalazioni pervenute.



Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre cinque anni dalla chiusura del processo di gestione.

I supporti originali delle Segnalazioni pervenute attraverso la richiesta di audizione e/o altre modalità sono conservati dal Gestore nella Piattaforma dedicata.



### **3. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**

EHCO e le società consorziate prevedono sanzioni nei confronti del Segnalante in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti del Segnalato in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente Procedura, nonché nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante stesso.

Il Sistema di Segnalazione è stato integrato nel D. Lgs. 231/2001 e di conseguenza vengono estese ed applicate in caso di violazioni accertate le sanzioni previste dal Sistema disciplinare e sanzionatorio descritto dettagliatamente nel Modello 231 di ciascuna Società, cui si rimanda per ogni dettaglio.

In particolare, per quanto attiene alla presente Procedura, in conformità all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 24/2023, a mero titolo esemplificativo, costituisce condotta sanzionabile:

- il comportamento che ostacoli o che abbia tentato di ostacolare la Segnalazione;
- il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la Segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione medesima;
- le violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- la mancata istruzione di canali di segnalazione, nonché il non aver adottato procedure per la ricezione e gestione delle Segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla normativa;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione;
- responsabilità penale accertata del Segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

Ogni comportamento in violazione delle previsioni di cui sopra, se accertato, costituisce:

- nel caso di dipendenti (inclusi i dirigenti), un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di Amministratori, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo Statuto;
- nel caso di Soggetti Terzi, possibile grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene, dunque, conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede, in accordo al CCNL vigente ed alle specifiche disposizioni previste in materia nel Modello 231 adottato da ciascuna Società, a cui si rimanda per ogni dettaglio.



#### 4. FLUSSI INFORMATIVI

---

Il Gestore deve tenere costantemente informato il vertice amministrativo sul funzionamento del sistema e sulle attività svolte.

A tal fine, sono istituiti appositi flussi informativi:

- **Flussi periodici**

A cadenza almeno annuale, il Gestore è tenuto ad informare il vertice amministrativo di ciascuna Società mediante una relazione informativa. In particolare, nella Relazione in oggetto, il Gestore darà conto delle segnalazioni pervenute, di quante siano state classificate come *Whistleblowing* e di quante siano state ritenute fondate, nonché delle attività istruttorie condotte. Nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano pervenute segnalazioni, coerentemente ai principi sottesi a questa Procedura, il Gestore indicherà nella Relazione le iniziative di sensibilizzazione e promozione che suggerisce di attivare sul tema.

- **Flussi ad evento**

Il Gestore predisporrà un apposito flusso informativo “ad evento” ogniqualvolta pervenga una segnalazione.

Tutte le comunicazioni in questione sono predisposte dal Gestore tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia da ciascuna Società e della presente Procedura.



---

## 5. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

---

### 5.1 Tutele del Segnalante

---

#### Tutela da ritorsioni e discriminazioni

EHCO e le società consorziate si impegnano a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

È fatto assoluto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che li ha realizzati.

In caso di ritorsione/discriminazione, i Segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito, oltre che all'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ad ANAC, la quale informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

#### Tutela della riservatezza

Coerentemente alla normativa vigente, EHCO e le società consorziate si impegnano a garantire la riservatezza del Segnalante e del Segnalato, nonché della Segnalazione.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse dal Gestore.

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore è tenuto ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttorie;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione per iscritto a questi delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

#### Limitazioni della responsabilità

In accordo alla disciplina vigente, il Segnalante è tutelato, inoltre, tramite alcune cause di limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Tale peculiare tipologia di tutela opera solo al ricorrere di due condizioni:

- al momento della rivelazione il Segnalante avesse fondati motivi per ritenere che le informazioni comunicate fossero necessarie per far emergere la violazione. La tutela non opera quando sono oggetto di rivelazione informazioni superflue, comunicate solo per gossip, fini vendicativi, opportunistici;
- la Segnalazione è stata effettuata nella convinzione che le informazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili.

Il Segnalante risponde, in ogni caso, di eventuali condotte illecite commesse al fine di acquisire le informazioni oggetto della segnalazione.

#### Criteri di applicazione delle tutele

Le tutele di cui sopra trovano applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:



1. al momento della Segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della cd. normativa *whistleblowing*;
2. la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nella presente Procedura;
3. sussiste un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione e misure ritorsive subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

Si ribadisce che la tutela, oltre che per il Segnalante, è prevista per il Facilitatore e per i colleghi che hanno uno stabile legame affettivo, i colleghi che hanno rapporto abituale e corrente con il Segnalante, gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché per gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

## **5.2 Tutele del Segnalato**

---

In conformità con la normativa vigente, EHCO e le società consorziate si impegnano a garantire le stesse forme di tutela a garanzia della riservatezza del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).



## **6. PROTEZIONE DEI DATI**

---

Ogni segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

Ogni Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e delle normative nazionali vigenti.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nell’informativa ex art. 13 GDPR resa disponibile tramite specifica sezione del sito web aziendale.



---

## 7. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

---

I principali riferimenti normativi e regolamentari seguiti nella redazione della presente Procedura sono:

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 – Codice Penale;
- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447 – Codice di Procedura Penale;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” del 08/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e/o integrazioni;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che da ultimo ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”;
- “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne”, approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- “Guida operativa per gli Enti Privati” relativamente alla nuova disciplina “Whistleblowing”, pubblicata da Confindustria il 27 ottobre 2023.



## **8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

---

La Procedura è oggetto di pubblicazione sul sito *internet* di ciascuna Società.

Sono individuate le eventuali iniziative informative per portare la presente Procedura a conoscenza dei possibili Segnalanti (ad esempio, dipendenti, collaboratori, fornitori).

Ogni Società, in occasione dell'emissione della Procedura e periodicamente, organizza corsi di formazione sulla presente Procedura anche mediante inserimento di contenuti in materia in occasione di corsi su Modello 231, *compliance* e Codice Etico.